



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Antonietta Scrima

Francesca Fiecconi

Marco dell'Utri

Irene Ambrosi

Marilena Gorgoni

Presidente

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
PROFESSIONISTI

Ud.04/12/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7878/2023 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
unitamente all'avvocato ██████████

-ricorrente-

contro

██████████ ██████████ rappresentato e difeso d sé stesso unitamente agli
avvocati ██████████

-controricorrente-

nonché contro

██████████ S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
██████████ S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro*
tempore

-intimate-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1899/2022
depositata il 18/11/2022.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal Consigliere Francesca Fiecconi.

Svolgimento del processo

1. [REDACTED] [REDACTED] conveniva in giudizio l'avv. [REDACTED] [REDACTED] per l'accertamento della sua responsabilità professionale e la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni che assumeva di aver subito, quantificati in € 154.728,63, oltre alle somme corrisposte al Comune di Ustica quali spese di soccombenza, interessi e rivalutazione. Si costituiva in giudizio il convenuto avvocato, il quale proponeva domanda riconvenzionale per il compenso non ricevuto ed avanzava la chiamata in causa delle compagnie assicuratrici con le quali aveva stipulato polizze per la responsabilità professionale, le quali si costituivano in giudizio ([REDACTED] [REDACTED] S.p.A. e [REDACTED] [REDACTED] S.p.A.). Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 1319/2020, emessa in data 2/03/2020, rigettava la domanda dell'attore e la domanda riconvenzionale del convenuto.
2. Entrambe le parti proponevano impugnazione innanzi alla Corte d'appello di Palermo che, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'odierno ricorrente, condannava [REDACTED] [REDACTED] a pagare all'appellante la minor somma di € 2.926,00 in linea capitale, oltre interessi rigettando per la restante parte l'appello principale e l'appello incidentale; condannava [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. a rivalere l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] nei limiti della franchigia contrattuale prevista.
3. Con ricorso affidato a sei motivi, [REDACTED] [REDACTED] ha impugnato per cassazione la sentenza n. 1899/2022 della Corte d'appello di Palermo pubblicata il 18/11/2022. La parte intimata [REDACTED] [REDACTED] ha depositato controricorso. Le altre parti intime [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]



S.p.A. e [REDACTED] S.p.A. non hanno svolto difese. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

4. Preliminarmente va evidenziato che il ricorso deve ritenersi procedibile, atteso che in tale atto è asserito, in modo del tutto contraddittorio, che la sentenza impugnata è stata "(non) notificata ...", con conseguente mancata assunzione di autoresponsabilità da parte del ricorrente circa la dichiarazione relativa alla eventuale notifica della sentenza impugnata, precisandosi che neppure risulta fornita da entrambe le parti costituite la prova dell'avvenuta notifica di tale atto.
5. Con il primo motivo, ex art. art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si deduce la "violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché artt. 115, 116 e 224 c.p.c. in riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste". Il motivo è inammissibile. Con tale mezzo viene adottata la violazione delle menzionate norme processuali con riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste; tuttavia, non ne viene specificamente indicata la relativa decisività - solo genericamente dedotta come idonea a fondare la domanda - come sancito da questa Corte ai fini dell'ammissibilità di un simile scrutinio in sede di giudizio di legittimità (Cass. n. 30810 del 2023; Cass. n. 16214 del 2019; Cass. n. 66 del 2015; Cass. n. 18285 del 2021).
6. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., si denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c." là dove la Corte d'appello ha ritenuto non provato il danno sofferto dal cliente, escludendo il nesso causale pur avendo riconosciuto che l'avvocato non aveva adempiuto correttamente l'incarico ricevuto. Inoltre, si censura la statuizione di inammissibilità delle ulteriori domande perché non ritualmente proposte davanti al



giudice del lavoro sull'assunto che tale conclusione sarebbe in contrasto con quanto risulta in atti e con le statuizioni del Tribunale.

7. Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si adduce il vizio di "violazione di legge ex artt. 132, comma 2, n. 4 e 115 e 116 c.p.c. e 111 Cost e mancata applicazione del contenuto del C.C.N.L. enti locali allegato in atti ed espressamente invocato".

8. Con il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., si deduce la "violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché artt. 113, 115 c.p.c. nonché art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. ed ex art. 2697 c.c. per omesso esame di documenti decisivi".

8.1. I motivi di cui sopra meritano una trattazione congiunta in quanto sono tra loro connessi e correlati alla medesima statuizione di rigetto della domanda sia nell'*an* che nel *quantum debeat*.

8.2. Quanto al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. la censura proposta è inammissibile, perché nel caso in esame ricorre l'ipotesi di c.d. «doppia conforme,» ai sensi dell'art. 360, comma 4, c.p.c., con conseguente inammissibilità della deduzione del vizio di motivazione inerente all'omesso esame di fatti rilevanti ed oggetto di discussione tra le parti. Nella censura difetta ogni indicazione delle motivazioni alla base sia della decisione di primo grado sia della sentenza di rigetto dell'appello per dimostrare che esse sono differenti e, dunque, scrutinabili (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 6/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947).

8.3. In merito al vizio di motivazione perplessa o contraddittoria di cui al secondo, terzo e quarto motivo che determinerebbe la violazione di cui all'art. 132 c.p.c. si deduce (in particolare anche con il secondo motivo) che l'esame prognostico effettuato dalla Corte distrettuale, per quanto concerne le spese di soccombenza, pari a € 21.391,40, sarebbe privo di logicità, avendo la sentenza omesso di rilevare l'intervenuta prescrizione del diritto del cliente di far valere l'illegittimità del licenziamento per tardiva attività



dell'avvocato come causa autonoma e decisiva della soccombenza del cliente dell'avvocato. I motivi sono infondati in quanto non si confrontano adeguatamente con la *ratio decidendi* con la quale la Corte d'appello, di contro, dimostra di avere considerato, ritenendola infondata al pari del giudice di primo grado, la deduzione di illegittimità del licenziamento intimato dal Comune, e ha pure esaminato la questione delle pretese di natura economica oggetto pure di domanda dinanzi al Giudice del lavoro e ciò ai fini della valutazione prognostica di fondatezza della lite lavoristica e del conseguente danno correlato all'accertato inadempimento dell'avvocato (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 32000 del 9/12/2025; Sez. 3, ordinanza n. 13873 del 6/07/2020; Cass, Sez. 3, sentenza n. 25112 del 24/10/2017). Di talché la sentenza si dimostra logicamente coerente rispetto ai fatti osservati e del tutto esaustiva nel suo argomentare, nel senso indicato da Cass. Sez. Un. n. 8053/2014. Va pure precisato che non può evocarsi vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c. attraverso il confronto della motivazione del provvedimento impugnato con elementi tratti *aliunde* rispetto al solo testo della motivazione stessa, sicché non sono ammissibili le doglianze proposte al riguardo che si fondano su atti prodotti e sulla loro mancata valutazione (v. anche terzo motivo). Quanto alle ulteriori doglianze proposte, va rimarcato il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo *l'onus probandi* a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato, o contraddicendo



espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla 'valutazione delle prove' (cfr. Sez. Un., sentenza n. 20867 del 30/9/2020; Sez. 6 - 3, ordinanza n. 26769 del 23/10/2018); quanto al preteso vizio concernente l'asserita violazione dell'articolo 116 c.p.c., va evidenziato come, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo 'prudente apprezzamento', pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. Un., sentenza n. 20867 del 30/9/2020); nella specie, oltre a lamentare inammissibilmente, come già visto, vizi ex art. 360 n. 5 c.p., il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice *a quo*, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di



apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), si è limitato a denunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della Corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un'operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità.

8.4. Con il quinto motivo, rubricato "violazione di legge ex artt. 115 e 116 c.p.c. nonché ex artt. 2236 e 1176", si deduce che la Corte d'appello non abbia considerato il mancato rispetto dell'obbligo di informazione del cliente gravante sull'avvocato in merito al probabile esito della controversia, in ciò violando le norme sulla responsabilità professionale. Al riguardo, il ricorrente deduce che la mera prosecuzione di un giudizio divenuto inutile per la mancata interruzione del termine di prescrizione del diritto si ponga di per sé in violazione degli obblighi informativi e di consiglio gravanti sull'avvocato e che il danno - conseguenza comprenderebbe tutto il danno patrimoniale inutilmente sopportato a titolo di spese legali. La censura è infondata. La Corte di merito, sul punto, ha correttamente rilevato che la domanda al riguardo, da considerarsi del tutto distinta e autonoma da quella relativa alla *mala gestio* contestata, è stata avanzata tardivamente e del tutto genericamente nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. del giudizio di prime cure (cfr. sentenza, p. 16-17), conformemente a quanto rilevato dal giudice di primo grado. Tale domanda, infatti, deve essere specificamente e tempestivamente proposta, alterando i temi della controversia. Ed invero, la violazione dell'obbligo di consiglio si conforma come una fattispecie distinta dalla tardiva attività difensiva inizialmente denunciata come violazione addebitabile all'avvocato, e, più propriamente si configura quando il difensore, venendo meno ai propri obblighi di consiglio, commette omissioni informative, ovvero non informa il cliente su decadenze, prescrizioni, rischi processuali, e non prospetta gli effetti delle scelte processuali, prestando un consiglio inesatto o fuorviante e



suggerendo iniziative inutili o dannose. Il pregiudizio risarcibile si atteggia, di regola, quale perdita di *chance*, intesa come perdita di una concreta ed apprezzabile possibilità di conseguire un vantaggio, e deve essere allegato e provato nella sua consistenza, ancorché suscettibile di liquidazione equitativa. Pertanto, la deduzione di un danno inerente all'inadempimento dell'obbligo di consiglio da parte dell'avvocato non può essere genericamente correlato agli esborsi affrontati dal cliente per spese giudiziali di soccombenza dei giudizi di appello e di legittimità inutilmente coltivati a causa, in quanto differisce, nei suoi presupposti, da quello derivante da *malpractice* allegata dal ricorrente, ritenuta tuttavia non produttiva di danno risarcibile in relazione alla prognosi infausta della controversia che era stato incaricato di gestire.

8.5. Con le restanti deduzioni *in iure* formulati con i motivi all'esame, il ricorrente intende censurare la decisione prognostica della Corte di merito là dove, nel valutare il materiale probatorio, ha ritenuto in prospettiva infondate le richieste formulate nei ricorsi di lavoro. Osserva la Corte che le doglianze sulle violazioni di legge dedotte, attinenti alla valutazione probatoria operata dai giudici di merito al fine del giudizio prognostico, si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito dei fatti di causa, apprezzati alla luce delle produzioni documentali che attestano le inadempienze debitamente contestate dal Comune al lavoratore e suffragate da prove documentali attestanti i plurimi ritardi e le omissioni contestate al dirigente nell'espletare il suo incarico: tutte valutazioni che, rientrando nel libero apprezzamento del giudice di merito, non sono sindacabili in sede di legittimità, atteso che nelle censure non si rinvencono critiche collegate alla -dedotta- errata interpretazione o applicazione delle norme che regolano i limiti del principio di libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove, né alle censurate inversioni di oneri di prova, risolvendosi in una critica dell'esito di detta valutazione (Cass. Sez. 3, sentenza n. 28903 dell'11/11/2024).



9. Con il sesto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., parte ricorrente denuncia la “violazione di legge ex art. 2236 e succ. c.c. e artt. 113, 115 e 116 c.p.c.” deducendo che la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere l’avvocato non solo immeritevole dei propri compensi, ma causa diretta degli esborsi cui ha dovuto far fronte a titolo di spese di soccombenza, atteso che, stante la prescrizione dei diritti vantati dal suo cliente, avrebbe dovuto evitare di promuovere i giudizi e anzi avrebbe dovuto dissuadere il controricorrente dall’intentarli. La deduzione è inammissibile per quanto già rilevato con riferimento al secondo e quinto motivo circa l’onere di allegazione della violazione dell’obbligo di consiglio, poiché la censura reitera, per altra via, i suddetti motivi risultati inammissibili.
10. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese giudiziali inerenti al presente procedimento sono poste a carico del ricorrente soccombente e vengono liquidate come di seguito.
11. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore



importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/12/2025.

Il Presidente
Antonietta Scrima

